

Fondazione Centro Arti Visive Pietrasanta

Decreto del Presidente
n. 7 del 13 giugno 2015

Oggetto: **Contratto di collaborazione autonoma
per l'espletamento del servizio di guardiano
presso la mostra "Homo Faber 2015" – approvazione**

Il Presidente

Visto l'art. 16, dello Statuto della Fondazione, che assegna al Presidente il compito di svolgere tutte le necessarie attività per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

Vista il proprio decreto n. 6 del 30 maggio 2015, che ha approvato l'Avviso di selezione per l'espletamento del servizio di guardiano presso la mostra "Homo Faber 2015";

Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 13 giugno 2015, che ha proceduto alla selezione in parola, indicando il candidato Serena Gherarducci, idoneo al conferimento dell'incarico;

Esaminato il presente decreto e il suo allegato "A", ritenendoli meritevoli di approvazione;

Decreta

di approvare l'allegato "A" al presente atto, contenente il Contratto di collaborazione autonoma per l'espletamento del servizio di guardiano presso la mostra "Homo Faber 2015";

di procedere alla stipula del medesimo contratto con il candidato selezionato dalla Commissione esaminatrice.

Allegato "A" al decreto del Presidente n. 7 del 13 giugno 2015

Contratto di collaborazione autonoma occasionale per l'espletamento del servizio di guardiano presso la mostra "Homo Faber 2015"

L'anno **2015** (duemilaquindici), il giorno **13** (tredici) del mese di **giugno**, in Pietrasanta, nei locali adibiti ad uffici della Fondazione Centro Arti Visive, in via dei Frati n. 6,

tra

La **Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta**, con sede in Pietrasanta (Lucca), viale S. Francesco snc, in persona del suo legale rappresentante, dott. Antonio Bartelletti, il quale partecipa al presente atto non in proprio, ma in qualità Presidente pro tempore domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima – cod. fisc. 02191330469 (da ora in avanti "**Committente**");

e

la Sig.ra **SERENA GHERARDUCCI**, nata a Pietrasanta (Lucca), il 21/01/1995 ed ivi residente in via Sarzanese, n. 93 – cod. fisc. GHRN95A61G6280 (da ora in avanti "**Collaboratrice**");

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Committente, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del D. Lgs. n. 276/2003 in applicazione della L. 30/2003 e dell'art. 2222 del C.C. e seguenti, conferisce incarico alla Collaboratrice, la quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto l'attività di **GUARDIANIA alla Mostra "HOMO FABER" edizione 2015**, in quanto soggetto selezionato tramite avviso pubblico di cui al decreto del Presidente n. 6 del 30 maggio 2015.
2. La Collaboratrice si impegna a prestare la propria attività nella forma di collaborazione autonoma occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione. La Collaboratrice non fa parte della struttura organizzativa del Committente, per cui svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in autonomia gestionale, secondo le direttive generali che saranno a lei avanzate dal Committente, nel rispetto delle norme dell'avviso di selezione e del presente contratto.
3. La prestazione dovrà svolgersi all'interno del periodo intercorrente tra il 20 giugno e il 20 settembre 2015. Pertanto, il presente contratto prevede una durata massima della prestazione pari e non superiore a giorni 93. La prestazione potrà risultare anche di durata inferiore al numero massimo di giorni detti, in relazione al periodo di effettiva apertura della mostra e della presenza professionale della Collaboratrice.
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito giornalmente in € 24,19 (ventiquattro/19) lordi onnicomprensivi, per un totale massimo di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) lordi onnicomprensivi, nel caso di una prestazione massima di eventuali 93 giorni. L'importo finale da erogarsi alla Collaboratrice corrisponderà al prodotto tra il numero effettivo di giornate prestate per il corrispettivo giornaliero sopra specificato. Tale importo, comprensivo della ritenuta d'acconto, dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al termine del contratto.
5. Nell'esecuzione del presente contratto, alla Collaboratrice sarà richiesta la diligenza qualificata propria ed ordinaria del buon professionista, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse del Committente, anche ad evitare possibili eventi dannosi riguardo alle opere esposte.

6. Il Committente si riserva comunque la facoltà di revocare, anticipatamente ed unilateralmente, il presente contratto, per qualsiasi motivo e circostanza, senza alcun preavviso.

7. Ogni accordo in deroga al presente contratto, dovrà risultare in forma scritta, non essendo applicabili i patti verbali.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.

9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

10. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, Foro competente è Lucca.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Committente

(Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta)

la Collaboratrice

(Sig.ra Serena Gherarducci)